

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ANCONA**

## **Articolo 1 – Oggetto e natura dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura e l'installazione di sistemi di videosorveglianza

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, i Contraenti saranno tenuti a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo e del presente Capitolato.

Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Ente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Accordo Quadro comprende le somministrazioni, le prestazioni e le forniture sia principali sia complementari occorrenti per compiere i servizi in ogni loro parte.

Durante l'esecuzione dei servizi l'Aggiudicatario dovrà garantire, per quanto di competenza, il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs 81 del 4 aprile 2008) e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento al Reg UE n. 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento Comunale sui sistemi di videosorveglianza (DG n. 81/2020).

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato ed in conformità a quanto stabilito nella tabella riepilogativa degli interventi da svolgere e nelle norme previste :

- nel D.Lgs. 50/2016;
- nel D. Lgs 76/2020 convertito nella L. 120/2020 successivamente modificato dal D. Lgs. 77/2021 convertito nella L. 108/2021;
- nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- nei contratti collettivi nazionali relativi al personale impiegato;
- in materia di contabilità generale dello stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche);
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- Re UE n. 679/2016;
- D. Lgs 196/2003;
- Regolamento Comunale sulla videosorveglianza di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 31/07/2020.

## **Articolo 2 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro**

Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi, la cui pluralità di affidamenti, e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l'operato degli operatori economici esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all'esterno, il Comune di Ancona, ha deciso di selezionare un operatore economico cui affidare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

Il Contraente stipulerà pertanto un Accordo Quadro con il Comune di Ancona, Accordo che prevede l'adozione del presente Capitolato.

L'Ente, sottoscrivendo l'Accordo Quadro con il Contraente intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale del Contraente, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

Il Contraente assume anche l'impegno di assistere attivamente il Comune di Ancona, per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell'Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

**Il presente Accordo Quadro non prevede un importo minimo garantito al Contraente.**

I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro, costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che il Comune di Ancona, per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle al proprio interno in toto o parzialmente, senza che il Contraente, che rimarrà comunque vincolato fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi.

L'affidamento delle prestazioni riferite all'Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi.

L'importo di affidamento sarà determinato applicando in sede di aggiudicazione i prezzi posti a base di procedura moltiplicati per il quantitativo ordinato, al netto del ribasso offerto.

Le prestazioni dei Contratti Attuativi sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del Codice.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte del Contraente:

- dell'oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varrà la soluzione più favorevole per il Comune di Ancona.

Il Comune si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro:

- di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
  - di aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
  - di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere;
- il tutto nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o

caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il Comune di Ancona e/o i tecnici da questa incaricati.

Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per il Comune di Ancona.

Spetta al Contraente il Coordinamento Tecnico e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte della Stazione Appaltante.

### **Articolo 3 - Durata dell'accordo quadro**

L' Accordo Quadro avrà durata presunta di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con opzione per opzione per un'ulteriore annualità, ovvero del verbale di consegna in via d'urgenza, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Ai sensi della L 120/20 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle forniture, unitamente ai lavori ed ai servizi strettamente connessi, in via d'urgenza all'operatore anche nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara o nelle more della stipulazione formale del contratto normativo.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P.A. o D.E.C. o dal R.U.P.P. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.

I Contratti potranno essere Assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti Di Assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

Nel caso in cui al termine dei tre anni non sia esaurito il valore dell'intero Accordo Quadro, lo stesso può essere prorogato per una ulteriore annualità.

### **Articolo 4 – Importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro**

L'importo presunto dell'Accordo Quadro è stimato in euro 30.000,00 più IVA annui per complessivi 90.000,00 euro per tre anni, oltre ad euro 30.000,00 per l'opzione annuale. L'importo suddetto è da intendersi come indicativo e non cogente, riservandosi la Stazione appaltante la facoltà di procedere, tramite uno o più contratti attuativi, all'affidamento di forniture con servizi collegati per l'intero ammontare dell'accordo quadro, anche anteriormente rispetto alla naturale scadenza di quest'ultimo.

L'incidenza del costo della manodopera è pari al 20% del valore dell'affidamento ed è pertanto pari ad euro 24.000,00 (Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n.789 del 26/06/2021).

Il suddetto importo deve ritenersi indicativo e come tale suscettibile di variazioni, possibili anche alla luce di eventuali revisioni di spesa che l'ente si dovesse trovare costretto ad operare a seguito di riorganizzazioni

## **Articolo 5 – Contratti attuativi minimi garantiti**

Il presente Accordo Quadro non prevede che al Contraente verrà garantito un contratto e/o un importo attuativo minimo.

## **Articolo 6 – Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.**

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo 1 è pari a zero in quanto l'appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dal Comune, anche su richiesta dell'affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/ o operative; sarà cura del Comune elaborare il DUVRI in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione dei siti.

L'affidatario dovrà eseguire un sopralluogo conoscitivo, congiuntamente ad un rappresentante del Comune, dei "luoghi interessati dall'appalto" e ricevere l'informativa allegata ai sensi dell'art. 26 c.1 lett.b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui lo stesso andrà ad operare.

Il personale incaricato dall'affidatario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'affidatario è obbligato a rispettare le norme contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Per tutti gli altri rischi non riferibili ad interferenze l'Affidatario è tenuto ad elaborare il proprio DVR secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il Comune, tramite i propri uffici, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 c. 2 lett. a, D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, rimane a disposizione dell'Affidatario per ogni eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **SEZIONE I FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA (PRESTAZIONE PRINCIPALE)**

### **INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE e/o SOSTITUZIONE (Prestazione Accessoria)**

## **Articolo 7 – Descrizione dei sistemi di videosorveglianza**

La prestazione principale dell'affidamento è costituita dalla fornitura e dall'installazione di pacchetti costituenti sistemi di videosorveglianza come *infra* indicati. La procedura prevede l'individuazione dell'aggiudicatario nella proposta che garantisce il massimo ribasso ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020 (conv. L. 120/2020) secondo la seguente formula:

$$\text{Preventivo} = (\text{X A nn. 1-4})\% * 0,4 + (\text{X A n. 5})\% * 0,1 + (\text{X B nn. 1-4})\% * 0,4 + (\text{X B n. 5})\% * 0,1$$

Dove:

(X A nn. 1-4)% rappresenta il Ribasso percentuale sulla fornitura A nn. 1-4;

(X A n. 5)% rappresenta il Ribasso percentuale sulla fornitura A n. 5;

(X B nn. 1-4)% rappresenta il Ribasso percentuale sulla fornitura B nn. 1-4;

(X B n. 5)% rappresenta il Ribasso percentuale sulla fornitura B n. 5.

## **A) Pacchetti di sistemi di Videosorveglianza per interni**

Ogni pacchetto di sistemi di video sorveglianza per interni è costituito da:

- 1) n. 4 Telecamere con le seguenti caratteristiche minime: AI Telecamera IP esterno Onvif PoE con Intelligenza Artificiale, 5 Megapixel (5MP), sensore CMOS 1/2.7" con Tecnologia Starlight, ottica 2.7-13.5 con zoom motorizzato e compressione fino H.265+. Illuminatore Smart IR 4 LED 60MT, Day/Night (ICR), WDR 120dB, Protezione Perimetro, Ricerca Intelligente, SMD, EIS, ROI, Defog, Slot MicroSD, IP67;
- 2) n. 1 Videoregistratore IP (NVR) con le seguenti caratteristiche tecniche minime: IP per la sorveglianza 8 Canali PoE fino a 12 Megapixel 4K ULTRA-HD, Max 200Mbps banda, Video Analisi, Rilevamento Volto, Video Compressione H.265 / H.264, 1 HDMI, 1 VGA, Max 1HDD SATA 3.5", 2 Porte USB, 1 Ingresso + 1 Uscita Audio, 1 porta RJ-45 10/100/1000Mbps ~ 8 RJ-45 PoE (10/100Mbps). Compatibile ONVIF. 8 Porte PoE;
- 3) n. 1 Hard disk per videoregistratore IP con le seguenti caratteristiche tecniche minime: 2 TB Purple 3.5" Sata;
- 4) n. 1 armadio da interni, con le seguenti caratteristiche tecniche minime: Armadio rack da interno 19" 6U dimensioni profondità minima 320 mm, fissaggio a muro, porta in vetro di sicurezza, serratura a cilindro, almeno IP20, conformità RoHS 2, capacità di carico statico almeno 50kg;
- 5) tutti gli accessori necessari all'installazione e alla messa in funzione conforme a legge, a titolo meramente esemplificativo costituiti da staffe, ancoraggi, cablaggi e segnaletica informativa conforme alla vigente normativa europea (GDPR), nazionale (D. Lgs. 196/2003) e comunale; la configurazione base composta da 4 staffe di montaggio per telecamere, 4 set di cablaggio da telecamere fino a NVR ciascuno di lunghezza di mt 15,00, un'icona informativa conforme alla disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il prezzo IVA esclusa a base di gara del pacchetto A) "Sistemi di Videosorveglianza per interni" è pari:

- ad € 1.950,00 per i componenti di cui ai superiori numeri 1, 2, 3 e 4, è soggetto ad autonomo ribasso;
- ad € 264,00 per gli elementi di cui al numero 5, soggetto ad autonomo ribasso.

Il prezzo complessivo a base di gara del pacchetto A soggetto a ribasso nelle modalità precedentemente illustrate consta di euro 2.214,00.

Ulteriori e diversi accessori connessi all'installazione del sistema che dovessero rendersi necessari saranno oggetto di determinazione nel prezzo, sulla base dei ribassi offerti in sede di gara, con riferimento ai prezzi regionali della Regione Marche o, se non previsti, al prezzo di listino.

Tali pacchetti potranno essere utilizzati presso nuovi siti oggetto di videosorveglianza, nonché in sostituzione di impianti già presenti non più funzionanti o la cui obsolescenza richiede l'installazione di nuovi sistemi, al fine di uniformare e rendere pienamente efficiente l'intera infrastruttura comunale. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tale ultima attività dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Il servizio di fornitura è comprensivo della posa in opera e della messa a disposizione dell'impianto funzionante, nonché di ogni operazione hardware e software necessaria per la funzionalità del sistema.

Il sistema dovrà essere in grado di trasmettere dati e di interlacciarsi con le apparecchiature in uso nell'Amministrazione Comunale.

## **B) Pacchetti di sistemi di Videosorveglianza per esterni**

Ogni pacchetto di sistemi di video sorveglianza per esterni è costituito da:

1) n. 4 Telecamere con le seguenti caratteristiche minime: AI Telecamera IP esterno Onvif PoE con Intelligenza Artificiale, 5 Megapixel (5MP), sensore CMOS 1/2.7" con Tecnologia Starlight, ottica 2.7-13.5 con zoom motorizzato e compressione fino H.265+.Illuminatore Smart IR 4 LED 60MT, Day/Night (ICR), WDR 120dB, Protezione Perimetro, Ricerca Intelligente, SMD, EIS, ROI, Defog, Slot MicroSD, IP67

2) n. 1 Videoregistratore IP (NVR) con le seguenti caratteristiche tecniche minime: IP per la sorveglianza 8 Canali PoE fino a 12 Megapixel 4K ULTRA-HD, Max 200Mbps banda, Video Analisi, Rilevamento Volto, Video Compressione H.265 / H.264, 1 HDMI, 1 VGA, Max 1HDD SATA 3.5", 2 Porte USB, 1 Ingresso + 1 Uscita Audio, 1 porta RJ-45 10/100/1000Mbps ~ 8 RJ-45 PoE (10/100Mbps). Compatibile ONVIF. 8 Porte PoE.

3) n. 1 Hard disk per videoregistratore IP con le seguenti caratteristiche tecniche minime: 2 TB Purple 3.5" Sata;

4) n. 1 armadio da esterni, con le seguenti caratteristiche tecniche minime: Armadio rack da esterno 19" 9U dimensioni profondità minima 320 mm, fissaggio a muro, porta singola in lamiera, serratura a cilindro, almeno IP65, conformità RoHS 2, capacità di carico statico almeno 80kg;

5) tutti gli accessori necessari all'installazione e alla messa in funzione conforme a legge, a titolo meramente esemplificativo costituiti da staffe, ancoraggi, cablaggi e segnaletica informativa conforme alla vigente normativa europea (GDPR), nazionale ( D. Lgs. 196/2003) e comunale; la configurazione base composta da 4 staffe di montaggio per telecamere, 4 set di cablaggio da telecamere fino al NVR ciascuno di lunghezza di mt 15,00, un'icona informativa conforme alla disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il prezzo IVA esclusa a base di gara del pacchetto B) "Sistemi di Videosorveglianza per esterni" è pari:

- ad € 2.262,00 per i componenti di cui ai superiori numeri 1, 2, 3 e 4, è soggetto ad autonomo ribasso;

- ad € 264,00 per gli elementi di cui al numero 5 , soggetto ad autonomo ribasso.

Il prezzo complessivo a base di gara del pacchetto B soggetto a ribasso nelle modalità precedentemente illustrate consta di euro 2.526,00.

Ulteriori e diversi accessori connessi all'installazione del sistema che dovessero rendersi necessari saranno oggetto di determinazione nel prezzo, sulla base dei ribassi offerti in sede di gara, con riferimento ai prezzi regionali della Regione Marche o, se non previsti, al prezzo di listino.

Tali pacchetti potranno essere utilizzati presso nuovi siti oggetto di videosorveglianza, nonché in sostituzione di impianti già presenti non più funzionanti o la cui obsolescenza richiede l'installazione di nuovi sistemi, al fine di uniformare e rendere pienamente efficiente l'intera infrastruttura comunale. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tale ultima attività dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia, con spese a carico dell'aggiudicatario

Il servizio di fornitura è comprensivo della posa in opera e della messa a disposizione dell'impianto funzionante, nonché di ogni operazione hardware e software necessaria per la funzionalità del sistema.

Il sistema dovrà essere in grado di trasmettere dati e di interlacciarsi con le apparecchiature in uso nell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 8. Interventi di manutenzione e riparazione (Prestazione secondaria)**

### **A) Interventi di manutenzione.**

Sono compresi nell'affidamento tutti gli interventi tecnici necessari alla manutenzione degli elementi e dei componenti del sistema, come prevista dal produttore di ognuno dei suddetti elementi/componenti, per tutta la durata del contratto.

Per ogni intervento di manutenzione viene redatto verbale a cura del soggetto che interviene nonché ogni documento, anche di natura fiscale, previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.

#### **B) Interventi di riparazione e/o sostituzione in garanzia.**

Durante la durata del contratto, dovrà essere assicurato ogni intervento di riparazione o, laddove configurabile, di sostituzione in garanzia necessario al funzionamento e all'efficienza del sistema di videosorveglianza. In particolare dovrà garantirsi l'intervento entro le 24 ore successive alla richiesta notificata alla pec indicata dall'affidatario, indipendentemente dalla natura di festività del giorno della richiesta o dell'intervento.

Per ciascun pacchetto di sistema di videosorveglianza sono previste due chiamate gratuite entro il primo anno dall'installazione ed una chiamata annuale nei successivi, entro la scadenza naturale del contratto. Le ulteriori chiamate per la riparazione rispetto a quelle gratuite comporteranno il riconoscimento di un corrispettivo pari agli interventi tecnici di riparazione previsti per i sistemi informativi dal Prezzario Regionale vigente della Regione Marche, ragguagliati alla percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di procedura di affidamento.

Per ogni intervento di manutenzione viene redatto verbale a cura del soggetto che interviene nonché ogni documento, anche di natura fiscale, previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.

In caso di richiesta di intervento di riparazione o sostituzione in garanzia, a seguito della pec con cui si richiede l'intervento, il direttore dell'Esecuzione concorderà con l'aggiudicatario le modalità di intervento, assicurando l'accesso *in situ* del personale addetto.

I lavori di realizzazione dell'impianto sia in caso di nuova installazione, sia nel caso di sostituzioni di impianti obsoleti ricadono nella Categoria di abilitazione SoA n. OS 5.

## **SEZIONE II**

### **Articolo 9 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio**

Il presente Accordo Quadro in relazione all'acquisto e alla messa in funzione dei pacchetti di videosorveglianza indicati comprende le seguenti attività:

- Sopralluogo *in situ* per la verifica degli interventi necessari all'installazione e messa in funzione dei pacchetti di videosorveglianza;
- Installazione e messa in funzione dei pacchetti di sistemi di videosorveglianza
- Collaudo dei sistemi di videosorveglianza installati e consegna al Direttore dell'esecuzione;
- interventi di manutenzione previsti dal produttore dei componenti e /o elementi del sistema;
- intervento tecnico in caso di malfunzionamento entro le 24 ore dalla notifica, durante la durata del contratto, con ripristino della funzionalità del sistema a seguito di riparazione/sostituzione (eventualmente in garanzia).

In ordine all'esecuzione degli interventi, l'installazione dei pacchetti dovrà avvenire entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al perfezionamento del contratto applicativo, salva diversa pattuizione espressa nel medesimo, in virtù di riscontrate e specifiche esigenze tecniche o logistiche.

### **Articolo 10 – Modalità di utilizzo da parte del personale comunale.**

L'aggiudicatario dovrà assicurare al personale comunale addetto la possibilità e la piena capacità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, eventualmente anche attraverso corsi e/o interventi formativi da erogare a due dipendenti comunali indicati dal Direttore dell'Esecuzione, al fine di consentire la piena funzionalità dei sistemi da parte del Comune. Tali interventi formativi sono svolti al momento della prima fornitura e di essi è rilasciato verbale.

### **Articolo 11 – Ulteriori prestazioni a carico dell'aggiudicatario**

Il prezzo offerto si intende vincolante per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comprensivo di tutti i servizi descritti nel presente capitolato, delle prestazioni del personale e di ogni altro onere espresso e non, inerente il servizio di cui trattasi.



Si intende compresa la fornitura dei materiali di consumo e di ogni altra attrezzatura necessaria all'esecuzione dell'affidamento.

Prima dell'inizio dell'attività l'Affidatario dovrà fornire al Comune di Ancona l'elenco:

- di tutti i componenti di ciascun pacchetto e delle relative schede tecniche;
- delle caratteristiche tecniche delle forniture connesse all'installazione quali cablaggi, staffe di montaggio o cartelli di segnalazione;
- dell'elenco del personale addetto all'installazione, da aggiornarsi in caso di cambiamento dei nominativi.

L'Affidatario, assicura il rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, formando ed aggiornando adeguatamente il proprio personale addetto alle manutenzioni e/o alle riparazioni. In particolare, l'Affidatario riconosce che per tali attività sarà nominato Responsabile del Trattamento Dati e che nella loro esecuzione non potrà in alcun modo estrarre copia o conservare dati che consentano l'individuazione personale di eventuali soggetti ripresi dagli impianti di videosorveglianza sui quali si trova ad operare.

L'Affidatario è responsabile dell'operato del proprio personale relativamente al rispetto delle previsioni del presente capitolato, di tutte le disposizioni di cui alle normative in vigore o che saranno emanate, compresi i regolamenti e le ordinanze municipali, comunque incidenti con il servizio in oggetto.

Tutto il personale adibito alle prestazioni di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Ancona e risponde del proprio operato esclusivamente all'Affidatario.

Le prestazioni effettuate da parte del personale utilizzato dall'Affidatario per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Ancona e risponde del proprio operato esclusivamente all'Affidatario.

Le prestazioni effettuate da parte del personale utilizzato dall'Affidatario non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Ancona, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dello stesso.

Ogni responsabilità inerente la gestione del servizio è interamente a carico dell'Affidatario, inclusa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in base alla normativa vigente.

Le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, comprese quelle per la circolazione dei mezzi in aree o percorsi riservati e/o chiusi, dovranno essere richieste a totale cura e spese dell'Affidatario; lo stesso dicasi in caso di necessità di informazione preventiva alle competenti Autorità.

### **Articolo 13 – Oneri e obblighi dell'Amministrazione comunale**

Tutte le utenze sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 14 – Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario**

L'Aggiudicatario dovrà garantire che tutte le forniture, nonché i lavori e servizi connessi, come sopra articolati, siano realizzati in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'affidatario è tenuto a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'Aggiudicatario siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza.

L'Affidatario, per l'espletamento del servizio, dovrà:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale;
- impiegare personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed osservare tutte le norme contrattuali di lavoro vigenti;
- stipulare, in sede di contratto applicativo, idonea copertura assicurativa RCT con massimale di € 1.500.000,00, così come previsto nello schema di contratto applicativo;
- osservare le norme, le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ponendo in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- tenere corsi periodici di aggiornamento professionale per gli operatori, inclusi i corsi specifici in materia di prevenzione anti-infortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro ed effettuare riunioni periodiche con il personale al fine di verificare l'andamento del servizio ed evidenziare eventuali situazioni di criticità.
- astenersi dal divulgare informazioni inerenti l'erogazione del servizio prestato e la diffusione di notizie riguardanti soggetti interessati (legge privacy e trattamento dati sensibili);
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito.

L'operatore economico affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto all'Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2. modifica della propria ragione sociale;
3. cessione dello stesso;
4. cessazione dell'attività;
5. concordato preventivo, fallimento;
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- Adempiere ad ogni aspetto di ciascun servizio affidatogli;
- Prestare leale collaborazione al personale tecnico dell'Ente e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti sulla medesima commessa.

## **Articolo 15 – Contratti attuativi**

I Contratti attuativi saranno perfezionati dalle singole Direzioni.

In ogni singola attivazione diretta verranno indicati:

- 1) Le attività da svolgersi;
- 2) L'identificazione dell'oggetto e il relativo valore;
- 3) Il nominativo del Referente dell'Ente;
- 4) I tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni;
- 5) Il calcolo dell'onorario corrispondente;
- 6) Il CIG e, se presente, il CUP;
- 7) L'indicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica.

I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 8 DL 76/2020 (conv L. 120/2020) si procederà con Lettera d'ordine cui seguirà la formalizzazione del contratto attuativo.

Nessun servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l'Ente provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque (5) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l'Ente si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare.

Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

Il Contraente dovrà svolgere anche più servizi simultaneamente.

### **Articolo 16 – Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi**

Il Comune di Ancona controllerà la corretta esecuzione del servizio da parte dell'affidatario tramite personale comunale appositamente individuato ed eventuali disfunzioni o inadempimenti verranno segnalati per i provvedimenti conseguenti.

Il Comune potrà disporre senza preavviso controlli sugli impianti installati al fine di accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente capitolato in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio.

In particolare gli incaricati del Comune avranno la facoltà di:

- impartire all'Affidatario, tramite programmi di servizio le necessari istruzioni, prescrizioni tecniche e disposizioni operative a completamento di quanto previsto nel presente capitolato;
- controllare, durante l'esecuzione dell'attività, la piena rispondenza dell'operato dell'Affidatario alle prescrizioni tecniche del presente capitolato e alle eventuali disposizioni impartite dai tecnici del Comune di Ancona;
- vigilare sulla qualità dell'attività svolta dall'aggiudicatario e accertare la conformità a quanto dichiarato in sede di offerta;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa dell'attività, nonché l'esecuzione dell'attività stessa in conformità al presente capitolato, qualora l'Affidatario, risultasse inadempiente.

### **Articolo 17 – Recapito e responsabile dell'affidatario**

L'Affidatario è tenuto, prima della firma del contratto, a comunicare la sede operativa e il relativo recapito a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso il quale far pervenire le comunicazioni inerenti il presente appalto.

L'Affidatario è tenuto a nominare un Responsabile, in possesso di adeguate capacità e conoscenze professionali, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale e il corretto svolgimento del servizio e dovrà garantire la reperibilità continua almeno telefonica negli orari di ufficio e un recapito mail.

Il Comune si rivolgerà direttamente al Responsabile incaricato per ogni problematica che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio stesso intendendosi come fatto prevenire all'Affidatario.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile, l'Affidatario dovrà comunicare il nominativo del sostituto.

### **Articolo 18 – Mezzi, macchinari e attrezzature**

L'Affidatario dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato utilizzando, ogniqualvolta sia necessario, mezzi, macchinari e attrezzature nella propria dotazione e/o disponibilità, rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

L'impiego e le caratteristiche tecniche di attrezzature e macchinari dovrà essere compatibile con l'uso alle quali sono destinate; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato al fine di salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni o danni.

### **Articolo 19 – Immissioni e dismissioni – aumenti e diminuzioni delle prestazioni – variazioni alle modalità di esecuzione del servizio**

Nel caso, l'Amministrazione Comunale eserciti la possibilità di aumentare, ridurre, o variare le prestazioni oggetto del presente capitolato, le immissioni, le dismissioni, gli aumenti, le riduzioni o le variazioni delle prestazioni non potranno comportare una diminuzione o aumenti dell'importo dell'appalto oltre i limiti di cui all'art.106 c.2.

### **Articolo 20 – Revisione dei prezzi**

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

La revisione non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, il calcolo della revisione, che non potrà avere efficacia retroattiva, verrà effettuato, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di apposita istruttoria, mediante ricorso all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), ultimo disponibile.

La revisione del prezzo/corrispettivo potrà essere oggetto di varianti ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del D. L. 27/1/2022 n. 4. Tale previsione si intende automaticamente aggiornata qualora, nella fase esecutiva dell'appalto, intervengano modifiche a seguito della legge di conversione.

### **Articolo 21 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso secondo ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del DLGS 50/2016 e s.m.i ed è integralmente disciplinato dal suddetto articolo: anche laddove il subappalto si configuri come qualificatorio è dunque ammesso in misura non superiore al 49% del valore del contratto.

In particolare, come previsto dall'art. 105 c. 14 del codice contratti “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 e art. 31 comma 8 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare o concedere in cottimo. Il Contraente non potrà pertanto subappaltare o affidare in cottimo attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione.

#### **Articolo 22 – Cessione del contratto e dei crediti**

Il contratto non può ceduto a pena di nullità.

Le cessioni di crediti soggiacciono alle disposizioni di cui all'art.106 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti sono soggette alle norme sulla tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e successive modificazioni e al decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64.

L'affidatario è tenuto a provvedere agli adempimenti previsti dalla determinazione dell'ANAC n.4 del 7 luglio 2011.

#### **Articolo 23 – Obblighi e oneri dell'affidatario**

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario è tenuto a:

- a) adempiere agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato con mezzi e personale propri;
- b) assicurare il servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato

#### **Articolo 24- Prescrizioni per il contenimento del COVID-19**

L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza dei seguenti Protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro e, nell'esecuzione dei servizi e si impegna ad applicarne i contenuti:

- *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del D.P.C.M. 2.03.2021;
- *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”*, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13 del D.P.C.M. 2.03.2021.

L'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato è comunque subordinata, quanto a modalità, termini e condizioni, a tutte le prescrizioni e disposizioni statali, regionali e comunali già emanate o che verranno emanate per la prevenzione ed il contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

#### **Articolo 25 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale**

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali.

L'affidatario è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore s'impegna al rispetto di tutte le disposizioni e clausole contenute nel Protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Ancona e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, sottoscritto in data 08/10/2019 e approvato con delibera di Giunta Municipale n. 422 del 10/09/2019, in particolare alla

tutela dei lavoratori sia propri, sia dei subappaltatori, applicando ai sensi dell'art. 30 del Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto.

#### **Articolo 26 – Assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'operatore economico, con la sottoscrizione del presente capitolato, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente, nei confronti dell'affidatario medesimo.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare al riguardo dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, prima della stipula del contratto.

#### **Articolo 27 – Responsabilità dell'appaltatore**

L'affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

L'affidatario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti.

#### **Articolo 28 – Esecuzione in danno**

Qualora l'affidatario ometta di eseguire il servizio in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione all'affidatario, dell'esecuzione totale o parziale del servizio omessa dallo stesso addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per i costi sostenuti e per rifusione dei danni, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario o in mancanza sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente integrata.

#### **Articolo 29 – Fatturazione e Pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo del servizio espletato regolarmente sarà effettuato a fronte di fatture trimestrali, emesse nei dieci giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1- 60121 Ancona.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- b) il Codice Univoco Ufficio (CU);
- c) il corrispettivo.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN .

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte dal responsabile e dal direttore dell'esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.

Il responsabile del procedimento provvederà a fornire, durante la vigenza del contratto, indicazioni in ordine alle modalità di redazione ed invio delle fatture elettroniche nonché in ordine alle mancanze costituenti causa di rifiuto del documento fiscale.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi de gli artt. 4, comma 2, e 5 del DPR n.. 207/2010.

L'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 -bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia s.p.a comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente capitolato.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'appaltatore.

### **Articolo 30 – Inadempimento contrattuale – penali**

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- euro 30,00 nel caso l'installazione dei sistemi di videosorveglianza non sia effettuata entro le 24 ore successive alle tempistiche specificate nel contratto attuativo;
- ulteriori euro 100,00 ogni 24 ore (secondo il meccanismo dell'*astreinte* di cui all'art. 614 bis del codice di procedura civile), nel caso in cui il ritardo nell'installazione rispetto alle tempistiche previste nel contratto attuativo, prosegua oltre le prime 24 ore;
- euro 30,00 nel caso in cui uno degli interventi previsti dal precedente articolo 8 sia effettuato oltre le 24 ore dalla ricezione della richiesta di intervento ed entro le 36 ore;
- ulteriori euro 100,00 ogni 24 ore (secondo il meccanismo dell'*astreinte* di cui all'art. 614 bis cod. proc. civ.), nel caso in il ritardo per uno degli interventi previsti dal precedente articolo 8, sia effettuato oltre le 36 ore.

L'applicazione delle penali avviene secondo la seguente procedura:

a- contestazione dell'irregolarità da parte del RUP del contratto attuativo, contenente i fatti riscontrati e la descrizione dell'irregolarità ascritta all'aggiudicatario nonché la penale applicabile sulla base dell'Accordo Quadro e/o del contratto attuativo, mediante pec all'indirizzo

dell'aggiudicatario con invito a fornire osservazioni nel termine di 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima; quest'ultima si ritiene notificata e conosciuta nel momento di avvenuta spedizione al corretto indirizzo pec risultante dall'Anagrafe del domicilio digitale (Registro INI PEC tenuto dalla CCIAA competente), rimanendo ininfluenza la mancata lettura da parte del destinatario così come il mancato deposito nella casella per qualsiasi ragione tecnica (ad es: capacità della casella esaurita). La notifica della contestazione equivale a comunicazione di avvio del procedimento;

b- eventuali osservazioni da parte dell'aggiudicatario sui fatti contestati, da trasmettere via pec al Comune di Ancona all'indirizzo pec indicato sul sito istituzionale;

c- provvedimento decisorio nelle forme della Determinazione Dirigenziale motivata da parte del Dirigente responsabile per il contratto attuativo in relazione al quale è stata rilevata l'irregolarità. Tale provvedimento irroga la penale, che sarà riportata in fattura a parziale scomputo di eventuali compensi ancora dovuti o in sede di liquidazione finale, dispone l'archiviazione della procedura. Nei casi non regolati dal presente paragrafo, il provvedimento di applicazione della penale può costituire titolo per il recupero delle somme dal medesimo accertate. La Determinazione Dirigenziale di applicazione della penale o di archiviazione chiude il procedimento ed è impugnabile innanzi al TAR per questioni attinenti alla procedura e innanzi al Tribunale ordinario per eccezioni fondate sul rapporto giuridico.

Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato speciale con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi, anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato speciale non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

E' fatto sempre salvo il diritto dell'amministrazione al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno, l'amministrazione può rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti dell'appaltatore o, in mancanza, sulla cauzione che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

### **Articolo 31 - Clausola risolutiva espressa**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora,, nei seguenti casi:

- totale o parziale cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- applicazione di un numero superiore a tre penali;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013;



- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato speciale;
- venir meno della iscrizione all'albo regionale ex art. 9 c. 1 legge 381/1991;
- mancato rispetto degli obblighi relativi alla realizzazione dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- mancata esecuzione del contratto attuativo oltre le 96 ore rispetto alle tempistiche previste dal contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'effetto risolutorio opererà nel momento in cui l'affidatario riceverà la comunicazione dell'Amministrazione di volersi avvalere della presente clausola.

In tal caso l'Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

### **Articolo 32 – Attestazione di regolare esecuzione**

L'Amministrazione comunale potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso l'affidatario avrà diritto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio/della fornitura. L'affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

### **Articolo 33 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione dell'Accordo Quadro e di ogni singolo contratto attuativo.

### **Articolo 34 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Ancona.

### **Articolo 35 - Estensione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti**

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 DPR 62/2013 l'operatore economico prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19/02/2020 adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 30 marzo 2021, di cui dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta in essi previsti.

### **Articolo 36 - Trattamento dati personali**

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio

per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. L'informativa di cui all'art. 13 GDPR verrà trasmessa all'operatore economico aggiudicatario al momento della stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria riconosce e accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del Comune di Ancona, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

#### **Articolo 37 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici.